



Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 – 21013 GALLARATE (VA)

Sede Operativa: Centro Direzionale – Isola G1 – Napoli

P.Iva 03357090129

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

Procedura aperta per l'affidamento di una o più Convenzioni Quadro, della durata di 18 mesi, e ulteriori successivi 18 mesi in opzione, per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led, dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori “smart city” per gli Enti associati ASMEL.

TRA

ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali con sede legale in Gallarate (VA), alla Via Carlo Cattaneo, 9 - P.Iva n. 03357090129 e C.F. 91055320120, in persona del , (di seguito “Ente committente”)

E

....., sede legale in (.....) via n....., iscritta al Registro delle Imprese di, n. P. IVA n..... domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del in qualità di giusti poteri allo stesso conferiti (di seguito nominata, per brevità, “Aggiudicatario”);

PREMESSO CHE

- a. L’obbligo dell’Aggiudicatario di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- b. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, e l’Aggiudicatario, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’Ordinativo contrattuale (i.e. contratto);
- c. l’Aggiudicatario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l’Ordinativo contrattuale, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, nonché come riportato nella documentazione di gara;
- d. l’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai documenti di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- e. l’Aggiudicatario, a seguito del provvedimento di aggiudicazione ha ottemperato a quanto disposto nell’atto unilaterale d’obbligo e a tutto quanto richiesto nell’art.8 del disciplinare di gara;
- f. l’Aggiudicatario ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g. La presente Convenzione quadro non è fonte di obbligazione per ASMEL nei confronti dell’Aggiudicatario, rappresentando in ogni caso la medesima convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno erogate alle Amministrazioni Contraenti a seguito dell’emissione del relativo Ordinativo contrattuale (fonte di obbligazione).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e tutta la documentazione di gara costituiscono obbligazione oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2.

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 2.1. Le attività oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo contrattuale, sono regolate in via graduata:
- a) Dalle clausole della presente Convenzione;
 - b) Dagli atti di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - c) Dalle disposizioni normative in vigore.
- 2.2. Le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3.

Oggetto

- 3.1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per le forniture, come descritte nel disciplinare e nel Capitolato tecnico nonché in tutti i documenti di gara.
- 3.2. Le forniture dovranno essere eseguite, nel rispetto delle prescrizioni del Bando/Disciplinare/capitolato tecnico di gara e di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia.
- 3.3. La procedura di gara, per la scelta del contraente ha previsto l'aggiudicazione secondo la formula "multifornitore", fino ad un massimo di 5 (cinque) aggiudicatari nell'ordine del punteggio conseguito e se presenti in graduatoria. L'aggiudicazione ha determinato n° assegnatari, ed ha previsto, ai sensi dell'art. 2.10 del disciplinare, le seguenti suddivisioni, in percentuale sul valore della procedura (plafond):

graduatoria	%
1° classificato =	30%
2° classificato =	25%
3° classificato =	20%
4° classificato =	15%
5° classificato =	10%

- 3.4. Con la presente Convenzione, l'Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti ad eseguire le forniture oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a prestare tutte le forniture, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi contrattuali.
- 3.5. Con l'emissione degli Ordinativi contrattuali, le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto di affidamento delle forniture di apparecchi per l'illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, di sistemi di sostegno degli apparecchi a led, di dispositivi per il telecontrollo/telegestione e di accessori "smart city".
- 3.6. ASMEL si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario, nel periodo di efficacia della Convenzione quadro, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nella convenzione stessa. In particolare, assegnando a quello degli aggiudicatari che avesse esaurito il plafond, di cui al successivo art. 4, un incremento del 20% dello stesso, ai sensi di quanto previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.
- 3.7. Nel periodo di validità della Convenzione quadro, le Amministrazioni contraenti individueranno autonomamente tra gli aggiudicatari, sempreché vi sia capienza nel plafond della Convenzione quadro da essi sottoscritta, quello con il quale sottoscrivere gli ordinativi contrattuali sulla base dei parametri tecnico-economici come definiti nella documentazione di gara e nel progetto illuminotecnico. Tuttavia l'individuazione dell'aggiudicatario può avvenire anche sulla base di decisione motivata, in relazione a specifiche esigenze di rateizzazione.

Articolo 4.

Plafond della Convenzione

- 4.1. L'Aggiudicatario in ragione del punteggio e della posizione in graduatoria conseguita, ai sensi del precedente art.3, dispone di un plafond di affidamento il cui valore complessivo è fissato in € (.....) oltre Iva.
- 4.2. Detto valore è stimato in via presuntiva e non vincolante per ASMEL, per le forniture oggetto della presente Convenzione, sulla base delle esigenze in termini di riqualificazione ed efficientamento impiantistico espresse dalle Amministrazioni contraenti potenzialmente interessate.
- 4.3. L'Aggiudicatario dichiara espressamente di essere consapevole, per quanto precisato al punto precedente, che il plafond assegnato non rappresenta una obbligazione per Asmel. Ma è da intendersi come limite massimo assegnabile. Esso, potrà essere conseguito soltanto a seguito degli ordinativi contrattuali emessi dalle Amministrazioni contraenti interessate.

Articolo 5.

Attivazione degli ordinativi contrattuali

1. In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario in forza della presente Convenzione quadro, il contratto con le Amministrazioni Contraenti si perfeziona con la semplice ricezione da parte dell'Aggiudicatario

del relativo Ordinativo contrattuale.

2. Le Amministrazioni che intendano aderire alla Convenzione quadro, stipulata tra ASMEL e l'Aggiudicatario, emettono, firmano e trasmettono all'Aggiudicatario un Ordinativo contrattuale.

3. L'Aggiudicatario è tenuto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente.

Articolo 6.

Durata

1. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, eventualmente prorogabile di 18 mesi.

Articolo 7.

Condizioni del contratto e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto della presente Convenzione. Nonché, ogni eventuale attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le forniture a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati. In mancanza è risolta di diritto la presente Convenzione e/o gli Ordinativi contrattuali, come meglio precisato nel successivo articolo 15 "Risoluzione".

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario. In ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, di ASMEL.

5. L'Aggiudicatario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ASMEL, e le singole Amministrazioni Contraenti, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta di compenso, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o ad ASMEL, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e ai singoli Ordinativi contrattuali.

8. Resta espressamente inteso che ASMEL non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le quali sono responsabili dei propri Ordinativi contrattuali.

9. L'Aggiudicatario si obbliga a consentire ad ASMEL, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena

e corretta esecuzione delle forniture oggetto dell'Ordinativo contrattuale, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 8.

Corrispettivi

10. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, dalle singole Amministrazioni Contraenti, in forza di ciascun Ordinativo contrattuale, è calcolato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Le modalità di pagamento saranno definite nei singoli ordinativi.

11. Il corrispettivo s'intende comprensivo di tutte le forniture e attività richieste, descritti nella presente Convenzione e negli atti di gara, ivi compreso il relativo trasporto presso le sedi indicate dalle Amministrazioni contraenti.

12. I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

13. I prezzi unitari contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

14. ASMEL non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dovuti dalle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 9.

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione quadro e degli Ordinativi contrattuali.

2. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare a ASMEL e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi contrattuali inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi contrattuali stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

4. L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 10.

Cauzione definitiva

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, a garanzia degli obblighi assunti, l'Aggiudicatario ha

costituito una cauzione definitiva in favore di ASMEL, del valore assegnato ai sensi del precedente art. 4 (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata di ciascun Contratto derivante dalla presente Convenzione.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo contrattuale ricevuto.

4. La garanzia opera per tutto il periodo di vigenza della Convenzione quadro.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto di qualsiasi causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ASMEL.

Articolo 11.

Riservatezza

Le notizie acquisite nell'ambito dell'affidamento dell'ordinativo contrattuale non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nella seguente convenzione.

Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del GDPR 674/06 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali".

Articolo 12.

Accettazione delle forniture

Il collaudo e il controllo qualità delle forniture saranno a totale carico dell'Aggiudicatario, che avrà cura di notificare per iscritto alle Amministrazioni contraenti con anticipo di almeno sette giorni, l'approntamento al collaudo di accettazione dei materiali prodotti, da rendere disponibili presso il proprio stabilimento. Le Amministrazioni contraenti, a loro insindacabile giudizio, decideranno se inviare un proprio collaudatore per presenziare al suddetto collaudo o se richiedere all'Aggiudicatario l'invio presso la propria sede di uno o più campioni del materiale prodotto. Nel caso in cui, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni, l'esito delle prove (come descritte e riportate nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato tecnico) effettuate sia negativo, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad apportare immediatamente gli opportuni accorgimenti e/o modifiche necessarie al fine di rendere il prodotto conforme a quanto richiesto.

Articolo 13.

Consegna di materiali non conformi

Allorché l'Aggiudicatario dovesse consegnare dei beni non corrispondenti a quelli oggetto della presente Convenzione o degli Ordinativi contrattuali, l'Amministrazione contraente non accetterà la consegna e sarà obbligo dell'Aggiudicatario provvedere a propria cura e spese al ritiro ed alla sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile.

Il termine di consegna previsto nel Capitolato Tecnico e/o nell'Ordinativo è da intendersi perentorio.

Per il calcolo del termine di consegna farà fede la data di trasmissione dell'ordine.

Articolo 14.

Penalità

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura secondo le specifiche tecniche impartite dall'Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare, nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'offerta formulata, senza alcuna interruzione o ritardo.

L'Amministrazione contraente e/o ASMEL, per quanto di propria competenza, applicherà una penale pari all'1% del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni ordine dopo i primi 10 giorni lavorativi di ritardo; per ogni giorno di ulteriore ritardo verrà applicata una penale aggiuntiva pari allo 0,5% sino ad un massimo del 5% dell'importo dell'ordine. Le penali saranno applicate detraendole dalle somme dovute all'Aggiudicatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incapienti.

Qualora l'Aggiudicatario avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà ritenuto gravemente inadempiente e le Amministrazioni Contraenti e/o ASMEL, per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione dell'Ordinativo contrattuale e/o della Convenzione quadro, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

I danni che l'Aggiudicatario dovesse provocare nell'esecuzione del contratto non potranno superare il 100% dell'importo contrattuale. Tra tali danni sono da ricomprendere quelli che siano una conseguenza immediata e diretta dell'azione inadempiente dell'Aggiudicatario, con esclusione dei danni indiretti, consequenziali e del lucro cessante che saranno indennizzabili nei soli casi di dolo o colpa grave dell'Aggiudicatario.

Articolo 15.

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, e della presente Convenzione quadro, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere i propri Ordinativi contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nel caso di mancato adempimento delle forniture alla regola dell'arte, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario, a mezzo PEC o con raccomandata A/R, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. Le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei relativi danni, al verificarsi dei seguenti eventi:

- mancata consegna di quanto previsto negli ordini per più di 2 volte;
- mancato superamento del collaudo dei materiali per più di 2 volte;
- raggiungimento di penalità per un ammontare del valore del 15% dell'importo complessivo dell'appalto.

3. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della presente Convenzione, qualora l'Aggiudicatario non rispetti i tempi fissati da ASMEL per porre termine all'inadempimento, a mezzo PEC o raccomandata A/R, trascorsi infruttuosamente 20 (venti) giorni lavorativi, ASMEL ha l'insindacabile facoltà di considerare risolto di diritto la presente Convenzione e di escutere definitivamente la cauzione, nonché di poter applicare una penale equivalente o di procedere nei confronti del Aggiudicatario per il risarcimento del danno.

4. La risoluzione della presente Convenzione, di conseguenza, legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi contrattuali a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso l'Aggiudicatario si impegna, comunque, a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare l'eventuale

completamento delle forniture in corso delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 16.

Recesso

1. ASMEL ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC o a mezzo raccomandata A/R.
2. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Aggiudicatario con PEC o a mezzo raccomandata A/R.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, nel rispetto del corrispettivo fissato e delle condizioni contrattuali. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 17.

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi contrattuali per inadempimento del medesimo, si procede come previsto dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 18.

Danni e responsabilità civile

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 19.

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi

contrattuali, a pena di nullità delle cessioni stesse.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del contratto senza specifica autorizzazione da parte di dell'Amministrazione Contraente.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi contrattuali, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 20.

Responsabile della convenzione

Con la stipula del presente atto l'Aggiudicatario individua nel Sig. _____ il Responsabile del contratto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Aggiudicatario, il quale è Referente nei confronti di ASMEL, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.

I dati di contatto del Responsabile del contratto sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail/PEC _____.

Articolo 21.

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e ASMEL, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 22.

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR 674/06 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Articolo 23.

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative alla

Convenzione ed agli Ordinativi contrattuali ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

3. L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Aggiudicatario.

Articolo 24.

Verifiche sull'esecuzione contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, l'Aggiudicatario si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e ad ASMEL, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 25.

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi contrattuali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli Ordinativi contrattuali (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi contrattuali, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

li /..... /.....